

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2017, n. 8

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento.

(GU n.2 del 20-1-2018)

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 22 giugno 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali.

2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni statali in materia e tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalita' e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie), promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento, collegati anche alla criminalita' organizzata di stampo mafioso presente sul territorio nonche' interventi di solidarieta' nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione.

Art. 2

Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarieta' alle vittime

1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un «Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarieta' alle vittime», di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo e' finanziato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio ed e' ripartito, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in due quote.

3. La prima quota del Fondo e' destinata a finanziare i seguenti interventi:

a) assistenza e consulenza professionale in materia di accesso al credito, usura ed estorsione;

b) sostegno psicologico a favore delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento;

c) indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione;

d) contributi per la costituzione di parte civile alle vittime dell'usura e dell'estorsione;

e) misure di sostegno nei casi di sovra indebitamento e per la

prevenzione dell'usura;

f) attivita' di comunicazione e di sensibilizzazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

g) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e alla cittadinanza.

4. La Regione promuove, progetta e realizza gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b), f) e g) anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, istituzioni scolastiche e formative, associazioni, fondazioni, associazioni di categoria, sindacati, cooperative e organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite, che operano nel campo sociale.

5. La seconda quota del Fondo e' destinata alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo a favore delle vittime di usura, concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalita' previste dall'art. 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile;

b) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di elargizione ai soggetti danneggiati da attivita' estorsive concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalita' previste dall'art. 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile;

c) contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all'art. 15 della legge n. 108/1996 entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

6. L'integrazione di cui al comma 5, lettera a), e' concessa a titolo d'anticipazione regionale della quota a saldo, successivamente erogata dallo Stato, ed e' corrisposta previa presentazione, da parte del soggetto interessato, della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo, adottata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura nella quale sono individuati i destinatari e le modalita' di concessione.

7. Il saldo di cui al comma 6 erogato dallo Stato confluisce nel Fondo. A tal fine, il soggetto destinatario dell'integrazione rilascia idonea delega secondo le modalita' determinate dalla Giunta regionale.

8. La Regione revoca i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui al comma 5, lettera a), e provvede al recupero delle somme gia' erogate, nei casi previsti dall'art. 14, comma 9, della legge n. 108/1996.

Art. 3

Soggetti destinatari e beneficiari

1. I destinatari degli interventi del Fondo di cui all'art. 2 sono:

a) i Confidi che operano sul territorio regionale e che hanno costituito i fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996;

b) le istituzioni scolastiche e formative;

c) le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite che operano

nel campo sociale;

d) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale, di cui all'art. 15, comma 4, della legge n. 108/1996;

e) le associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 44/1999;

f) gli enti locali, anche in forma associata, che in collaborazione con uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) prestano attivita' di assistenza e informazione nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, comma 3.

2. I beneficiari degli interventi del Fondo di cui all'art. 2 sono le vittime del reato di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura o di sovraindebitamento nonche' i soggetti in stato di sovraindebitamento, che hanno la residenza ovvero la sede legale od operativa nel territorio regionale.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) vittime del reato di usura e di estorsione, le persone fisiche e i soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, quale conseguenza dei reati di estorsione e di usura di cui a gli articoli 629 e 644 del codice penale, perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorita' competente;

b) soggetti a rischio di usura:

1) le persone fisiche che si trovano nell'impossibilita' di accesso al credito, anche per eventi non dipendenti dalla loro volonta', secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c);

2) i soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ai quali e' stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilita' dei Confidi al rilascio della garanzia;

c) soggetti in stato di sovraindebitamento: i soggetti che si trovano nella situazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

d) soggetti a rischio di sovraindebitamento: debitore individuale o nucleo familiare, il cui carico dei debiti eccede la propria capacita' di pagamento in una prospettiva di lungo termine, secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c).

Art. 4

Indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione

1. La Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), concede alle persone fisiche e alle imprese di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), secondo le modalita' e i criteri definiti nella deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera d):

a) un indennizzo, riconosciuto una tantum, di importo variabile, da un minimo di euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 20.000,00, in funzione della gravita' dell'interruzione o della compromissione dell'attivita' lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati. In caso di morte del beneficiario, l'indennizzo e' devoluto agli eredi legittimi;

b) un contributo per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque,

fino ad un importo massimo di euro 30.000,00. A valere sul contributo concesso puo' essere erogata una anticipazione pari al 40 per cento a presentazione del certificato di inizio lavori;

c) un contributo, per i danneggiamenti di mezzi di trasporto o di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, pari alle spese di riparazione e, comunque, non superiore ad euro 5.000,00 per singolo mezzo. In caso di distruzione totale del mezzo, previa esibizione del certificato di radiazione dal pubblico registro, il beneficio e' commisurato al 60 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di un esemplare non piu' in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile.

Art. 5

Costituzione di parte civile

1. La Regione, nel riconoscere il dovere civico della denuncia, sostiene, attraverso il Fondo di cui all'art. 2, la costituzione di parte civile delle vittime nei processi per reati di estorsione e di usura di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, per contribuire alle spese relative alle procedure legali sostenute da coloro che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

2. Se i soggetti ammessi ai contributi di cui al comma 1, al termine del giudizio penale nel quale si sono costituiti parte civile, conseguono il rimborso delle spese legali sostenute, restituiscono al Fondo di cui all'art. 2 il contributo in precedenza erogato, nei limiti di quanto effettivamente conseguito da parte dell'autore del reato.

Art. 6

Integrazione agli interventi del Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura

1. La Regione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, lettera c), integra i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all'art. 15 della legge n. 108/1996, entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Art. 7

Concessione dei contributi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi

1. I Confidi, le fondazioni e le associazioni antiusura con sede legale o con sede operativa nel territorio regionale, al fine di ottenere i contributi di cui all'art. 6, presentano domanda alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda, fermo restando quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera f), deve comunque contenere l'impegno a:

a) utilizzare il contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996 ;

b) restituire il contributo che, entro ventiquattro mesi dall'erogazione, non e' stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui alla lettera a).

3. Il contributo e' concesso con determinazione dirigenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, mediante

la ripartizione della disponibilita' finanziaria tra i Confidi aventi diritto in proporzione all'entita' originaria del Fondo di cui all'art. 2.

4. Contestualmente alla concessione del contributo, la Regione provvede all'anticipazione del 50 per cento dell'importo concesso. Il restante 50 per cento e' erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.

5. La ripartizione del contributo per gli anni successivi e' effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del Fondo prevista dal comma 6.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Confidi destinatari del contributo presentano alla Giunta regionale, pena la revoca del contributo, il rendiconto circa l'effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito.

Art. 8

Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura. Costituzione di un Organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento

1. La Giunta regionale, anche in collaborazione con altri enti pubblici, costituisce un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovra indebitamento).

2. La Regione promuove, altresì, forme di collaborazione con gli enti locali e con i soggetti istituzionali preposti alle varie fasi della procedura di cui alla legge n. 3/2012, al fine di armonizzare l'attivita' degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento che operano sul territorio regionale.

3. La Regione, per favorire il consolidamento del debito di coloro che versano in condizioni di sovraindebitamento e prevenire il ricorso all'usura, promuove, attraverso il Fondo di cui all'art. 2:

a) campagne di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito;

b) corsi di formazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito.

4. La Regione, previa intesa con l'Ente nazionale per il microcredito, attraverso il fondo di garanzia per il microcredito di cui all'art. 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) promuove l'attivazione di specifici programmi per prevenire l'insorgenza di condizioni di sovraindebitamento.

Art. 9

Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento

1. E' istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 100 dello Statuto, l'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio e' la sede per il confronto con le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite che operano nel settore ed esercita una funzione di impulso per le politiche che la Regione intende attuare per prevenire e contrastare i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento.

3. L'Osservatorio, anche in collaborazione con altri enti, promuove:

a) l'analisi e lo studio dei fenomeni di cui al comma 1 presenti sul territorio regionale, anche sotto il profilo della loro eventuale

connessione alla criminalita' organizzata di stampo mafioso;

b) azioni di sensibilizzazione e di informazione sui fenomeni di cui al comma 1 nonche' azioni di tipo educativo e culturale, volti in particolare a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio regionale;

c) azioni per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse ai fenomeni di cui al comma 1.

4. Il Presidente dell'Osservatorio e' il Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente puo' delegare uno o piu' componenti dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a rappresentarlo.

5. L'Osservatorio e' composto da rappresentanti della Giunta regionale, delle associazioni, delle fondazioni e di altri enti che operano, sul territorio regionale, nell'ambito della prevenzione e del contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento nonche' da rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale, previa intesa, e da esperti in materia di usura, estorsione e sovraindebitamento.

6. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti dell'Osservatorio, in conformita' a quanto previsto dal comma 5, le modalita' di nomina e sostituzione nonche' i compiti e le modalita' di organizzazione e di funzionamento.

7. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per la durata della legislatura e la loro partecipazione e' a titolo gratuito.

Art. 10

Modifica all'art. 5-quater della legge regionale 18 giugno 2007, n.

14

1. L'art. 5-quater della legge regionale n. 14/2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5-quater (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla criminalita' organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalita'). - 1. E' istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 100 dello Statuto, l'Osservatorio regionale sulla criminalita' organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalita'.

2. L'Osservatorio opera quale organismo consultivo del Consiglio regionale con funzioni di iniziativa e di coordinamento nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione ed educazione civica sui temi connessi alla criminalita' organizzata di stampo mafioso e alla promozione della cultura della legalita'.

3. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti inerenti le politiche di cui al comma 2.

4. Il Consiglio regionale definisce, con apposito regolamento, la composizione, le modalita' di organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Osservatorio. La partecipazione all'Osservatorio non ha titolo oneroso.

5. L'Osservatorio promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale nei confronti dei fenomeni connessi alla criminalita' organizzata di stampo mafioso, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio regionale.

6. L'Osservatorio mette in atto azioni per prevenire le situazioni di disagio connesse o derivanti da attivita' criminose di tipo organizzato di stampo mafioso, nei limiti delle competenze regionali in materia e nell'esercizio delle sue funzioni di iniziativa e coordinamento.

7. La Regione coordina gli interventi di propria competenza ed in particolare quelli previsti dall'art. 5 della legge regionale 10

dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata) con gli interventi dell'Osservatorio nell'ambito delle politiche di prevenzione sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali e con gli altri interventi regionali di cui alla presente legge. Nell'ambito delle stesse materie di competenza regionale, l'Osservatorio:

a) garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti;

b) fornisce supporto e consulenza nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati in materia di prevenzione dei fenomeni della criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali.

8. È istituito presso l'Osservatorio un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.».

Art. 11

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, provvede con deliberazione a:

a) determinare la percentuale delle due quote del Fondo di cui all'art. 2, nonché gli interventi da realizzare;

b) fissare le modalità per il rilascio della delega di cui all'art. 2, comma 7;

c) definire le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), punto 1), e lettera d);

d) fissare le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi e dei contributi di cui all'art. 4;

e) disciplinare le modalità e i criteri per la concessione dei contributi erogabili per il sostegno alle spese legali per la costituzione di parte civile di cui all'art. 5;

f) individuare le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 7;

g) definire le modalità per la costituzione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 8.

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti per la concessione dei contributi, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a essere gestiti in base alla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura).

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse finanziarie residue del Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 11/2000, confluiscono nel Fondo di cui all'art. 2 della presente legge.

3. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, ridefinisce, se necessario, i termini di cui all'art. 7, commi 1 e 6.

4. Nelle more dell'istituzione dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento di cui all'art. 9, resta in carica l'Osservatorio istituito con la deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 30 luglio 1996, n. 268-12415 (Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno dell'usura).

Art. 13

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della legge e dei risultati ottenuti dagli interventi di prevenzione, di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalita' organizzata di stampo mafioso presente sul territorio, nonche' di supporto nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione, realizzati per favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni disponibili per l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 14/2007, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicit  biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualita' della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento, della consistenza ed evoluzione degli interventi realizzati in contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalita' organizzata di stampo mafioso;

b) un prospetto della dotazione finanziaria annualmente stanziata e delle risorse effettivamente utilizzate per ciascuna delle quote del Fondo di cui all'art. 2;

c) una descrizione delle procedure adottate per realizzare gli interventi previsti e il numero, la tipologia e i costi di quelli previsti e di quelli realizzati;

d) il numero e la tipologia dei beneficiari degli interventi;

e) i criteri di ammissione agli indennizzi ed ai contributi previsti dall'art. 4, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entita' del contributo erogato;

f) il numero, l'entita', nonche' le modalita' procedurali e organizzative utilizzate per l'erogazione dei contributi ai fondi speciali antiusura, di cui all'art. 7;

g) quali criticita' sono emerse nell'attuazione della presente legge.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre il contributo dato dagli strumenti e dagli interventi previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attivita' di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 15.

Art. 14 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura).

Art. 15 Norma finanziaria

1. Fermo restando che la costituzione e il funzionamento dell'Organismo indicato all'art. 8, comma 1, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, per l'attuazione dell'art. 2, agli oneri di parte corrente nello stato di previsione della spesa

del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.11 (Altri servizi generali) si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato «Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime», pari a euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, alla copertura del quale fondo si fa fronte con le risorse della missione 01, programma 01.11.

2. Per la realizzazione dei programmi e dei compiti dell'Osservatorio di cui all'art. 9, costituenti spesa corrente iscritta nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, si provvede con le risorse già istituite nell'ambito della medesima missione e medesimo programma del bilancio finanziario di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con deliberazione 28 dicembre 2016, n. 183-43098.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 19 giugno 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).